Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Giovedì, 28 agosto 1930 - Anno VIII** — **Numero 201**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15 — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219 — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335 — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14 — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere un concorso fotografico internazionale in Tremezzina (Como).

Con decreto 4 agosto 1930-VIII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 388, l'Ente « Villa Carlotta » in Tremezzina è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, un Concorso fotografico internazionale che avrà luogo a Tremezzina (Como) nel mese di settembre 1930-VIII.

(5071)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1460.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1930, n. **1165.**

Modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, e al Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, relativi al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018;
Visto il R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, convertito nella legge 4 ottobre 1928, n. 2392;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare talune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

1. Sono sostituite le seguenti disposizioni dell'art. 8:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, sono tratti:

1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

2. All'art. 15, primo comma, è sostituito il seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie, nonchè dai marescialli del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota ».

3. All'art. 19, primo comma, è sostituito il seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato del corpo del genio aeronautico, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie, nonchè dai marescialli del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente rinuncino alla carica di pilota ».

4. All'art. 21, primo comma, è sostituito il seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare dell'aeronautica, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli delle categorie « governo » ed « aiutanti di sanità » del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica.

« Eccezionalmente potranno essere ammessi al concorso anche i marescialli delle altre categorie dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica e del genio aeronautico, nonchè i marescialli del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, i qua-

li, all'atto della nomina a sottotenente rinuncino alla carica inerente al brevetto aeronautico di specializzazione o di pilota rispettivamente posseduto ».

5. All'art. 86 è aggiunto il seguente comma:

« Per gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, il servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente, prima del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, sarà computato per metà agli effetti dell'attribuzione dell'anzianità di grado ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, è sostituito dal seguente:

« I posti assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto del ruolo combattente dell'Arma aeronautica e quelli assegnati alle categorie ufficiali ingegneri edili, radioelettricisti, di armamento e chimici del corpo del genio aeronautico, che non potessero essere ricoperti per mancanza di personale esistente nei diversi gradi delle dette categorie, saranno devoluti rispettivamente alla categoria piloti di aeroplano e di idrovolante e alla categoria ufficiali ingegneri aeronautici ».

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di emanazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 132. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1461**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **1176**.

Coordinamento delle norme relative agli Istituti di istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;

Veduta la legge 8 luglio 1929, n. 1222;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare norme di coordinamento in conseguenza del passaggio alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale degli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali e del Regio istituto superiore navale di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 57 e 62 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e gli articoli 1, penultimo comma, e 29 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, sono sostituiti col seguente:

« Gli statuti degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sono proposti dal Consiglio accademico, udito il Consiglio di amministrazione di ciascun Istituto. Essi sono emanati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità: esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione ».

Art. 2.

Negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari.

Sono fondamentali gl'insegnamenti per i quali la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegnamenti di specializzazione e d'integrazione per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sulla laurea ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Art. 3.

Ogni Istituto di scienze economiche e commerciali ha uno speciale statuto che ne determina l'ordinamento didattico, indica quali degl'insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabilisce la organizzazione dei corsi di integrazione e specializzazione.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Gli statuti sono proposti dal Consiglio accademico, udito il Consiglio d'amministrazione, sono approvati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore della educazione nazionale, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le stesse modalità, ma non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, per la quale la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari, viene estesa anche agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scieneze economiche e commerciali e al Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 5.

Per provvedere alla direzione dei Regi istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali e del Regio istituto superiore navale di Napoli, come pure per provvedere alla supplenza nella direzione medesima, si applicano le disposizioni vigenti per le Università e gli Istituti superiori di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 6.

Lo stato giuridico dei professori di ruolo degli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali e del Regio istituto superiore navale di Napoli, comprese le procedure per il conferimento della nomina e della stabilità, è regolato secondo le norme vigenti per i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Le norme stesse valgono per i trasferimenti dei professori di ruolo da uno ad altro Istituto di istruzione superiore.

Agli effetti dei concorsi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e il Regio istituto superiore navale di Napoli sono considerati come Facoltà di giurisprudenza, gli Istituti superiori agrari come Facoltà di scienze, gli Istituti superiori di medicina veterinaria come Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 7.

Sono estese agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali tutte le norme riguardanti l'insegnamento a titolo privato negli Istituti di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 8.

E' estesa agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria la disposizione contenuta nell'art. 25 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 9.

Agli effetti dell'esercizio della libera docenza gli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono considerati come Facoltà universitarie.

Art. 10.

Sono estese ai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali e al Regio istituto superiore navale di Napoli le disposizioni relative al bilancio preventivo ed al rendiconto consuntivo attualmente vigenti per le Regie università e i Regi istituti superiori di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 11.

L'anno accademico per gli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali e per l'Istituto superiore navale di Napoli ha inizio col 1° novembre di ciascuno anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario coincide con l'anno accademico.

Art. 12.

Le disposizioni, relative alla pubblicità dei corsi, contenute nell'art. 48 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e 26 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sono estese anche agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e al Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, è soppresso.

Art. 14.

I giovani provenienti dalla sezione liceo scientifico del Regio Istituto d'istruzione media di Bengasi, che abbiano superato l'esame di maturità, possono essere iscritti presso qualunque Facoltà o Scuola, fatta eccezione per la Facoltà di lettere e filosofia.

I giovani delle Isole Italiane dell'Egeo, che abbiano superato nelle Regie scuole medie di Rodi l'esame di maturità per i provenienti dai licei scientifici, possono essere iscritti presso qualunque Facoltà o Scuola.

Art. 15.

Le disposizioni, di cui all'art. 50 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, relative alle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti, sono estese anche agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali e al Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 16.

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Università e gli Istituti superiori contemplati dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, presso gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e presso il Regio istituto superiore navale di Napoli all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Coloro i quali possiedano un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 17.

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso gli Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cui all'articolo precedente, il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.

Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Art. 18.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, e all'art. 29, ultimo comma, del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, relativi al ricono-

scimento dei titoli accademici conseguiti all'estero dai cittadini di nazionalità non italiana nei territori annessi, disposizioni che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono estese anche agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e al Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 19.

Gli studenti di cittadinanza straniera iscritti presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e presso il Regio istituto superiore navale di Napoli, i quali appartengano a famiglie residenti all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, ma sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Art. 20.

Tutte le disposizioni relative alle Casse scolastiche e all'Opera universitaria degli Istituti di istruzione superiore di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono estese, a decorrere dall'anno accademico 1930-31, agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali ed al Regio istituto superiore navale di Napoli, intendendosi contemporaneamente soppresse negli Istituti medesimi le disposizioni relative alla dispensa dalle tasse, e ferme restando le norme a favore degli orfani di guerra ovvero dei mutilati e invalidi di guerra.

Per i laureati dei suddetti Istituti, il termine di tre mesi per le denunzie di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto legge 18 ottobre 1928, n. 2478, avrà decorrenza dal 1° novembre 1930.

Art. 21.

Le lauree conferite dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e dal Regio istituto superiore navale di Napoli, hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale sarà conferita in seguito ad esami di Stato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti avranno applicazione a decorrere dall'anno accademico 1931-32.

Art. 22.

Alla tabella che determina le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è aggiunta la indicazione di « professionista in materia di economia e commercio ».

All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione anzidetta sono ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali e i laureati in scienze economico-marittime.

Art. 23.

Per decreto Reale saranno determinati gli Istituti sede degli esami di cui all'articolo precedente. Per i detti esami è stabilita la tassa di ammissione nella misura indicata dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Con lo stesso decreto saranno stabiliti, udita la prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, i programmi di esame che verranno compilati da una Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Le Commissioni giudicatrici sono ogni anno nominate dal Ministro per ciascuna sede. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a Istituti di istruzione superiore e di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione di cui trattasi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica dell'esito degli esami di cui sopra.

Art. 24.

Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che sarà devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria.

Art. 25.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Non sono tenuti, invece, al pagamento della tassa di ammissione i candidati che si trovino nelle condizioni prescritte dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, 2 luglio 1929, n. 1182, e 2 luglio 1929, n. 1183.

Art. 26.

L'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, si intende riferibile a tutti gli Istituti di istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 27.

Per lo svolgimnto dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti anteriormente a tale pubblicazione, avrà applicazione l'art. 6 del presente decreto.

Art. 28.

A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria anteriormente al 29 gennaio 1925 è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il quinquennio, dopo il quale potrà essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 29.

Resta salvo il diritto al conferimento della libera docenza con le norme in vigore anteriormente al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per coloro i quali abbiano presentato la dissertazione a stampa all'ufficio di segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore non oltre il 31 dicembre 1930.

Art. 30.

Fino alla emanazione dei decreti Ministeriali di approvazione degli elenchi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, le quali vengono estese anche agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali, nonchè al Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 31.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 32.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 143. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1462**.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. **1155**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Stefano Ferlosio », in Cassano Spinola.

N. 1155. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Stefano Ferlosio », in Cassano Spinola (Alessandria), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **1463**.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. **1156**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giulia Pecchioli », in Civitella della Chiana.

N. 1156. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giulia Pecchioli », in Civitella della Chiana (Arezzo), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione **1464**.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. **1157**.

Erezione in ente morale dell'« Opera Giuseppe Morotti Parroco », in Cesano, frazione di Roma.

N. 1157. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Opera Giuseppe Morotti Parroco » in Cesano, fazione di Roma, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 15 maggio 1930.

Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata tra lo Stato e la Società anonima Avio Linee Italiane per l'esercizio delle linee aeree commerciali Milano-Trento-Monaco, Roma-Milano e Milano-Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi dei trasporti esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto 3 aprile 1928, che approva la convenzione stipulata il 14 marzo 1928 con la Società Avio Linee Italiane per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Trento-Monaco, nonchè i Regi decreti 24 dicembre 1928, e 11 febbraio 1929, che approvano le convenzioni aggiuntive alla predetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata l'11 aprile 1930 - Anno VIII - tra il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società anonima Avio Linee Italiane, riguardante l'esercizio delle linee aeree commerciali Milano-Trento-Monaco, Roma-Milano e Milano-Torino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 218. — BRENNA.

Convenzione aggiuntiva fra il Ministero dell'aeronautica e la Società Avio Linee Italiane, inerente all'esercizio delle linee aeree commerciali Milano-Trento-Monaco, Roma-Milano e Milano-Torino.

Il Ministro per l'aeronautica, a nome dello Stato, e il signor on. senatore Giovanni Agnelli, presidente della Società anonima Avio Linee Italiane, con sede in Roma, via Calabria n. 48, con capitale versato di L. 4.000.000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della convenzione 14 marzo 1928, approvata con R. decreto 3 aprile 1928, sono sostituiti dal seguente:

« Lo Stato concede alla Società Avio Linee Italiane l'im-
« pianto e l'esercizio delle linee aeree Milano-Trento-Monaco,
« Milano-Torino e Roma-Milano.

« La concessione avrà la durata di anni 10 a decorrere dal
« 1° aprile 1929 ».

Art. 2.

L'art. 3 della citata convenzione è modificato come segue:

« La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari
« ad assicurare la regolarità del servizio entro sei mesi dalla
« data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto
« che approva la convenzione aggiuntiva.

« Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause
« non imputabili alla Società stessa, il Ministero dell'aero-
« nautica potrà dare, a suo insindacabile giudizio, una con-
« veniente proroga.

« Il Ministero dell'aeronautica potrà dichiarare rescissa
« la presente convenzione, mediante decreto Ministeriale,
« ove l'ultimazione degli impianti non venga fatta entro il
« termine sopraindicato per fatti imputabili alla Società
« concessionaria.

« In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa
« della Società la cauzione sarà incamerata dallo Stato ».

Art. 3.

L'art. 4 della citata convenzione è modificato come segue:

« La frequenza normale del servizio è la seguente:

« 1° giornaliera (esclusi i festivi) sulla linea Roma-
« Milano;

« 2° giornaliera (esclusi i festivi) e limitatamente ad un
« periodo di mesi 6 nell'anno sulla linea Milano-Monaco;

« 3° trisettimanale e limitatamente ad un periodo di
« mesi sei nell'anno sulla linea Milano-Trento;

« 4° giornaliera (esclusi i festivi) e limitatamente ad un
« periodo di mesi 8 nell'anno sulla linea Milano-Torino. L'ef-
« fettuazione di detta linea sarà subordinata al versamento
« del contributo da parte degli enti di Torino.

« La frequenza del servizio potrà, previa autorizzazione del
« Ministero, essere modificata su una qualunque delle linee,
« quando ciò risulti opportuno, entro i limiti dello stanzia-
« mento massimo di cui all'art. 5.

« Il Ministero, quando se ne presenti l'opportunità, farà
« eseguire alla Società voli e servizi temporanei con scali
« diversamente distribuiti oppure con itinerari diversi, sem-
« pre però a condizione che le variazioni non determinino
« per l'Erario un onere maggiore di quanto ad esso comple-
« tamente deriva dalla presente convenzione ».

Art. 4.

L'art. 5 della citata convenzione è sostituito dal seguente:

« Lo Stato si impegna di corrispondere alla Società una
« sovvenzione di L. 13,45 ogni chilometro effettivamente vo-
« lato fino al 31 marzo 1930, una sovvenzione di L. 12,50 ogni
« chilometro effettivamente volato a decorrere dal 1° apri-
« le 1930.

« Ai fini della sovvenzione chilometrica il numero com-
« plessivo dei chilometri che potrà essere coperto annual-
« mente dalla Società nell'esercizio delle linee dovrà essere
« contenuto nello stanziamento complessivo di L. 6.257.250.

« Di detta somma L. 2.000.000 saranno corrisposte dallo
« Stato, subordinatamente al versamento di L. 1.500.000 da
« parte del comune di Milano e di L. 500.000 da parte del
« comune di Torino ed enti associati.

« Ove i contributi degli enti di cui sopra venissero in tutto
« o in parte a mancare, lo stanziamento complessivo di cui
« al secondo comma del presente articolo s'intenderà ridot-
« to della somma corrispondente al mancato versamento.

« La misura e la forma della sovvenzione chilometrica dal
« 1° aprile 1930 potranno essere rivedute all'inizio di ogni
« triennio di esercizio, a semplice richiesta di una delle parti
« contraenti mediante lettera raccomandata entro il mese
« precedente alla scadenza dei periodi sopra fissati.

« Tale revisione sarà effettuata, secondo i criteri da sta-
« bilirsi all'atto della revisione dal Ministero dell'aeronau-
« tica, sentito il Consiglio di Stato, da un incaricato del Mi-
« nistero medesimo (Ufficio aviazione civile e traffico aereo)
« e da un incaricato della Società in base al costo di eserci-
« zio determinato con le modalità di cui all'art. 23 del disci-
« plinare ed ai proventi dell'esercizio medesimo.

« Il Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e
« traffico aereo) si riserva inoltre il diritto di stabilire i cri-
« teri per la forma e per la misura della sovvenzione.

« In caso di contestazione le due parti ricorreranno al
« collegio arbitrale di cui all'art. 20 della presente conven-
« zione.

« Agli effetti della presente convenzione si presume che
« l'intero viaggio singolo effettuato sulla rotta Milano-Mo-
« naco sia di chilometri 460, sulla rotta Milano-Trento di
« km. 220, sulla rotta Milano-Torino di km. 140 e sulla rotta
« Roma-Milano di km. 520.

« Il Ministero ha inoltre la facoltà, di intesa con il Mini-
« stero delle finanze, a suo insindacabile giudizio di devol-
« vere tutto o parte delle eventuali economie realizzate an-
« no per anno sulle somme totali stanziate per l'esercizio
« delle linee affidate alla Società, in aumento dello stanzia-
« mento annuo per gli esercizi successivi, tenuto conto delle
« condizioni speciali delle linee affidate alla Società e delle
« condizioni generali della rete aerea ».

Art. 5.

L'art. 7 della convenzione citata è sostituito dal seguente:

« La Società è tenuta al trasporto gratuito per ciascun
« viaggio di 3 kg. di corrispondenze postali, tanto ordinarie
« che raccomandate, ed anche con valore dichiarato quando
« queste ultime siano ammesse al trasporto per via aerea
« dall'Amministrazione postale.

« Essa, inoltre, su richiesta dell'Amministrazione postale
« italiana e con l'osservanza delle modalità da questa sta-
« bilite, trasporterà, anche gratuitamente, da Roma a cia-
« scuno Stato estero toccato dalle linee e viceversa, i pieghi
« diplomatici italiani diretti alle corrispondenti Regie am-
« basciate e legazioni e quelli da queste provenienti.

« L'Amministrazione delle poste italiane potrà valersi
« delle linee affidate alla Società per il trasporto di effetti
« postali, oltre il predetto limite di peso, corrispondendo
« alla Società un compenso in ragione di centesimi venti per
« ogni 100 grammi o frazione di 100 grammi di peso lordo
« di corrispondenza trasportata e per ogni 100 chilometri o
« frazione di 100 chilometri di percorso.

« Il carico complessivo degli effetti postali, trasportati da-
« gli aeromobili non dovrà superare i limiti imposti dalla
« legge 17 gennaio 1929, n. 175.

« La Società si obbliga di modificare in qualsiasi momento,
« su semplice richiesta del Ministero, la tariffa dei compensi
« di trasporto degli effetti postali come sopra specificata,
« in relazione a quella che verrà stabilita dalle conferenze
« internazionali.

« La Società si impegna di ritirare e di consegnare la cor-
« rispondenza ed i pacchi negli uffici postali che saranno in-

« dicati dall'Amministrazione delle poste, trasportandoli a « sue spese e con mezzi propri in coincidenza con gli orari « di partenza e di arrivo agli scali degli aeromobili.

« Sulle linee interne ed internazionali la Società si impe« gna di eseguire il trasporto dei pacchi postali a richiesta « dell'Amministrazione delle poste, nei limiti massimi di « cui alla legge 17 gennaio 1929, n. 175, verso il compenso « che sarà concordato e che non potrà eccedere quello stabi« lito per il trasporto delle merci sui vari percorsi aerei ».

Art. 6.

L'art. 10 della citata convenzione è sostituito dal seguente:

« La Società concessionaria dovrà trasmettere al Mini« stero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico ae« reo):

« a) mensilmente, le tabelle statistiche raggruppanti i « dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e « delle merci su ciascuna linea secondo le disposizioni ema« nate dal Ministero;

« b) alla fine di ogni anno, i propri bilanci e le rela« zioni del Consiglio di amministrazione, a norma del di« sciplinare ».

Art. 7.

I primi due commi dell'art. 11 della citata convenzione sono modificati come segue:

« La Società si impegna di iniziare il servizio delle linee « formanti oggetto della presente convenzione con 5 appa« recchi di grande navigazione elevabili a 7 entro un anno « dalla data della convenzione aggiuntiva.

« Di tali apparecchi 5 almeno comunque dovranno essere « di grande navigazione.

« La Società provvederà a disporre una riserva di almeno « 5 motori ed acquistare altri 5 motori nuovi entro un anno « dalla data della convenzione aggiuntiva nonchè una scorta « di parti di ricambio sufficiente per garantire la regolarità « dei viaggi distribuiti presso gli scali ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 12 della citata convenzione è sostituito dai seguenti commi:

« Il Ministero si riserva di predisporre, entro un anno dal« la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del de« creto approvante la convenzione aggiuntiva, le stazioni ra« dioelettriche (radiotelegrafiche, radiotelefoniche e radio« goniometriche) terrestri più adatte per comunicare con gli « aeromobili in volo, utilizzando sia le stazioni esistenti del« le varie Amministrazioni, apportandovi, se del caso, gli op« portuni miglioramenti, sia nuove stazioni da impiantarsi.

« Gli eventuali ritardi però nel funzionamento delle sta« zioni sopradette non daranno luogo ad indennizzi o com« pensi di alcuna sorta.

« Di tali stazioni, come di tutte le altre dipendenti o co« munque autorizzate dal Ministero dell'aeronautica che « possono interessare le linee in oggetto, la Società potrà ser« virsi a pagamento, secondo le tariffe in vigore, ma limita« tamente alla trasmissione delle comunicazioni relative al« l'esercizio delle linee aeree affidate alla Società e delle mo« dificazioni ed aggiunte ad esse linee che il Ministero ha fa« coltà di consentire ».

All'art. 12 viene aggiunto il comma seguente:

« L'impianto e la gestione, da parte della Società conces« sionaria, di stazioni radioelettriche installate a bordo dei « propri aeromobili, sono subordinate a regolare concessione, « secondo le norme emanate dal Ministero delle comunica« zioni ».

Art. 9.

L'articolo 13 della citata convenzione è sostituito dal seguente:

« Lo Stato concede alla Società le agevolazioni fiscali e le « esenzioni doganali di cui al R. decreto-legge 23 ottobre « 1927, n. 2323, e di cui alla legge 17 gennaio 1929, n. 95 ».

Art. 10.

All'articolo 15 a) e b) della citata convenzione agli aeroporti già indicati s'intendono aggiunti gli aeroporti di Torino e di Roma, nonchè gli aeroporti nazionali di cui la Società dovrà fare uso in base a quanto stabilisce l'ultimo comma dell'art. 2 della presente convenzione aggiuntiva.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il còmpito della sorveglianza degli apparecchi e delle « parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera « l'Amministrazione dello Stato dei danni che in qualunque « modo potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli ae« roporti e dei ricoveri statali ».

Art. 11.

All'art. 16 della citata convenzione si aggiunge il comma seguente:

« m) le norme concernenti la notifica dei rapporti sugli « incidenti di volo e le relative sanzioni ».

Art. 12.

All'art. 17 della citata convenzione si aggiungano i due commi seguenti:

« Il Ministero, sentita la Società, ha facoltà di esigere, a « suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della « Società stessa, sanzioni disciplinari, e fino il licenziamento « del personale medesimo.

« Qualora la Società non adempia ad una delle suddette « condizioni, il Ministero cesserà di effettuare i pagamenti « spettanti alla Società per qualsiasi ragione ».

Art. 13.

All'art. 20 della citata convenzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli arbitri giudicheranno secondo le norme del diritto e « la decisione non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso « per cassazione ai quali mezzi di gravame le parti espressa« mente rinunciano. Spetta agli arbitri, oltre che decide« re nel merito, stabilire anche a carico di quale delle parti « ed in quale proporzione dovranno andare le spese di giu« dizio e gli onorari ai medesimi dovuti. La domanda di « arbitrato dovrà essere proposta nel termine di mesi 3 dal« la data di comunicazione del provvedimento che dà origine « alla controversia ».

Art. 14.

All'art. 22 della citata convenzione si aggiunge dopo il comma di cui alla lettera g) il comma seguente:

« h) qualora si verifichino ripetute inosservanze delle « prescrizioni relative alla notifica dei rapporti sugli inci« denti di volo, a norma del disciplinare ».

Il quarto comma è modificato come segue:

« Qualora dall'esercizio così continuato risultino degli utili, il Ministero ha facoltà di prelevare dagli utili stessi un compenso a favore della Società. Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato ».

Il 5° comma dello stesso art. 22 è modificato come segue:

« Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea è in facoltà del Ministero medesimo, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra società, ente o ditta. Qualora, però, il nuovo esercizio risulti più gravoso alla Amministrazione, l'onere maggiore sarà imputato alla Società inadempiente ».

Art. 15.

Dopo l'art. 22 della citata convenzione si aggiunge il seguente articolo:

« Art. 22-bis. — *Consegna degli impianti fissi e degli immobili alla scadenza della convenzione e nei casi di decadenza e di risoluzione.*

« Alla scadenza della convenzione e nei casi di decadenza e di risoluzione di cui al precedente art. 22 e di cui al 3° comma dell'art. 3 modificato dall'art. 2 della convenzione aggiuntiva, il Ministero assumerà la proprietà degli impianti fissi e degli immobili costruiti dalla Società su beni demaniali e non demaniali a norma dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1923, n. 3176.

« Oltre all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale per la costruzione di qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge 20 agosto 1923, n. 2207, la Società è tenuta a comunicare al Ministero, almeno un mese prima dell'inizio dei lavori, i terreni non demaniali sui quali intende costruire impianti fissi ed immobili.

« La disposizione di cui al 1° comma del presente articolo sarà trascritta negli uffici ipotecari ove sono situati i terreni non demaniali nei quali la Società intenderà eseguire la costruzione degli impianti fissi e degli immobili ».

Art. 16.

Salvo le varianti e le aggiunte che risultano dai precedenti articoli, restano ferme in ogni loro altra parte le disposizioni contenute nella convenzione 14 marzo 1928, approvata con R. decreto 3 aprile 1928, disposizioni che si intendono ripetute nella presente e quindi a questa integralmente applicabili.

Fatto a Roma in tre originali, di cui uno a ciascuna delle parti, ed uno per il Registro, addì 11 aprile 1930-VIII.

p. Il Ministero dell'aeronautica:
Il Ministro: BALBO.

p. Avio Linee Italiane S. A.:
Il presidente: G. AGNELLI.

(4415)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10759.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Mattea Mircovich fu Antonio, nata a Lussinpiccolo il 27 ottobre 1871 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mirconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Mattea Mircovich è ridotto in « Mirconi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2856)

N. 11419-14889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Mokovic ved. Kert di Ottavio, nata a Zara il 19 maggio 1880 e residente ad Aurisina n. 282, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Mocchi-Cherti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Mokovic ved. Kert sono ridotti in « Mocchi-Cherti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bruna fu Carlo, nata l'8 giugno 1909, figlia;
2. Ottavia fu Carlo, nata il 15 novembre 1912, figlia;
3. Romualdo fu Carlo, nato il 6 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2857)

N. 11419-16045.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Orsetich fu Giovanni, nato a Duino il 4 aprile 1898 e residente a Duino n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Orsetich è ridotto in « Orsetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2858)

N. 11419-16998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Cosulich ved. Paoletich fu Antonio, nata a Lussinpiccolo il 18 febbraio 1871 e residente a Gretta di sotto n. 167, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cosoli-Paoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Cosulich ved. Paoletich sono ridotti in « Cosoli-Paoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gemma fu Domenico, nata il 29 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2859)

N. 11419-14895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ignazio Passkowsky fu Andrea, nato a Zara il 25 aprile 1885 e residente a Aurisina n. 119, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pascoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Passkowsky è ridotto in « Pascoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gilda Passkowsky nata Motto di Antonio, nata il 23 aprile 1882, moglie;
2. Cornelia di Ignazio, nata il 30 marzo 1915, figlia;
3. Ignazio di Ignazio, nato l'8 marzo 1920, figlio;
4. Iolanda di Ignazio, nata il 18 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2860)

N. 11419-14897.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pausner di Giovanni, nato ad Aurisina il 24 giugno 1893 e residente ad Aurisina, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Passeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del rihciedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pausner è ridotto in « Passeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Pausner nata Ruchin di Giuseppe, nata il 14 settembre 1898, moglie;
2. Maria di Luigi, nata il 24 settembre 1922, figlia;
3. Ada di Luigi, nata il 1° giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2861)

N. 11419-14898.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pecikar fu Giovanni, nato a Duino il 2 maggio 1868 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pezzicari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pecikar è ridotto in « Pezzicari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Pecikar nata Kocman fu Giovanni, nata il 7 marzo 1875, moglie;
2. Corrado di Francesco, nato il 16 giugno 1909, figlio;
3. Casimiro di Francesco, nato il 10 settembre 1911, figlio;
4. Vida di Francesco, nata il 9 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2862)

N. 11419-16043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pecikar fu Michele, nato a Duino il 10 ottobre 1872 e residente a Duino n. 61, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pezzicari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pecikar è ridotto in « Pezzicari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Pecikar nata Lupinc fu Antonio, nata il 16 maggio 1887, moglie;
2. Ausonio di Giovanni, nato il 29 giugno 1927, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata l'8 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2863)

N. 11419-14900.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Peric fu Giovanni, nato a Duino il 14 febbraio 1879 e residente a Medeazza n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Peric è ridotto in « Pieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Peric nata Pernarcich di Giovanni, nata il 16 marzo 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2864)

N. 11419-14901.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Peric fu Giuseppe, nato a Slivia (Aurisina), il 15 febbraio 1902 e residente a Slivia n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Peric è ridotto in « Peri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Peric nata Kral di Francesco, nata il 2 agosto 1907, moglie;
2. Adele di Vladimiro, nata il 16 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2865)

N. 11419-16994.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Perich fu Antonio, nato a Portole il 6 aprile 1900 e residente a Muggia, via Piazzo n. 504, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Perich è ridotto in « Peri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2866)

N. 11419-16044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rosic fu Antonio, nato a Creda (Caporetto) il 12 febbraio 1892 e residente a Sistiana n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rosic è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Rosic nata Suc di Giovanni, nata il 16 ottobre 1899, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 12 febbraio 1921, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 6 aprile 1923, figlia;
4. Mario di Giovanni, nato il 18 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2868)

N. 11419-14899.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Periz di Michele, nato a Duino il 28 giugno 1908 e residente a Medeazza n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Periz è ridotto in « Pieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Periz nata Leghissa di Andrea, nata il 31 maggio 1911, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 176.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.12	Oro	368.35
Svizzera	371.18	Belgrado	33.95
Londra	92.98	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.693	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	208.37	Norvegia	5.13
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.565	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.122
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	66.75
Peso Argentino Oro	15.615	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.905	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.375
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	75.75

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.